

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI STABILITÀ 2016: CESSIONI GRATUITE DI BENI

Legge, 28/12/2015 n. 208 - Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. "Legge di Stabilità 2016" (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, al comma 396 modifica la normativa relativa alla **comunicazione riguardante le cessioni gratuite** di beni ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS).

LA CESSIONE GRATUITA DI BENI (DPR 10 novembre 1997, n. 441)

Il Dpr 10 novembre 1997, n. 441 ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l'art. 3, comma 137, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 concernente la revisione della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui all'art. 53 del Dpr 26 ottobre, n. 633, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, facendo salve le esigenze di tutela dell'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Con il Dpr n. 441/97, il legislatore ha disciplinato la normativa prevista sulle presunzioni di cessione/acquisto di beni.

L'articolo 1, comma 1, del Dpr in esame, stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra questi luoghi rientrano le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 1, stabilisce inoltre che la presunzione di cui al comma 1 non opera se viene dimostrato che i beni stessi:

- ❖ Sono stati impiegati per la produzione;
- ❖ Sono stati perduti o distrutti;
- ❖ Sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo di proprietà.

Al fine di vincere la presunzione di irregolare cessione, le imprese devono adeguatamente tutelarsi attraverso la predisposizione di una serie di documenti o di attività propedeutiche, come ad esempio corretti documenti di trasporto, o l'istituzione di registri di carico e scarico. Ove, infatti, tali adempimenti venissero omessi, i beni rinvenuti all'interno dell'azienda, intendendo per tale anche le filiali, le succursali, e gli altri luoghi di svolgimento dell'attività, si presumerebbero ceduti irregolarmente, e cioè senza emissione di fattura, ovvero acquistati altrettanto irregolarmente.

Diverse sono però le motivazioni per cui un bene potrebbe non risultare più presente in azienda, e nello specifico:

- **Distruzione volontaria o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico:** in questo caso l'operazione va notificata in carta libera agli Uffici finanziari dell'Agenzia delle Entrate e del Comando della Guardia di Finanza almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la distruzione. Nei casi di particolare urgenza (es. pericolo per la salute, per danni alle cose, ecc.), è ammesso derogare al termine dei 5 giorni; tuttavia sarà necessario l'intervento di un notaio (o di altro pubblico ufficiale, forze di polizia ecc.) che

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

attesti sia la distruzione dei beni che i motivi dell'urgenza. I soggetti che hanno assistito alle operazioni (funzionari dell'Agenzia, delle GdF o un notaio) sono tenuti a redigere apposito verbale da cui risulti il rispetto delle procedure e gli stessi dati da indicare nella comunicazione del contribuente (CM 241/98).

Se il costo dei beni distrutti non è superiore a € 10.000,00 non vi è l'obbligo dell'invio della preventiva comunicazione agli Uffici e il verbale dei funzionari è sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti e trasformati;

- **Perdita per cause straordinarie:** in quest'ultimo caso il contribuente dovrà fornire, in caso di verifica, idonea documentazione rilasciata da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016

La Legge di Stabilità 2016, al comma 396, modifica la normativa in materia di comunicazione riguardante le cessioni di beni gratuite di beni ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR 633/72, e precisamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Fino al 31 dicembre 2015 le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, erano sottoposte a comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione doveva pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e poteva non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non fosse superiore ad € 5.164.

Dal 1° gennaio 2016, invece, tale soglia si innalza a € 15.000, escludendo la comunicazione anche in presenza di cessione gratuita di beni facilmente deperibili, qualsiasi sia il loro costo d'acquisto.

In ogni caso l'ente ricevente deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai contenuti nel documento di trasporto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4/1/1968, n. 15.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it